



*Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici*

.....
Prima Sezione

Adunanza del 16.11.2005

N. del Protocollo 234

Oggetto:

Legge 64/74. Classificazione sismica del comune di Tignale.
BRESCIA

LA SEZIONE

VISTA la nota n 02/AAGG del 14.09.2005 con la quale il Servizio Tecnico Centrale ha trasmesso per esame e parere di questo Consiglio Superiore la richiesta in argomento;

ESAMINATI gli atti;

UDITA la Commissione relatrice (Antonelli, Prestininzi, Castellani, Baratono)

PREMESSE

L'Associazione "Verdi Ambiente e Società ONLUS" ha chiesto al Servizio Tecnico Centrale se, alla luce di un recente terremoto dell'ottavo e nono grado della scala Mercalli, "il Comune di Tignale (BS), situato a pochi chilometri dall'epicentro si debba considerare nel disposto di cui all'art.18 della Legge n.64/74 sulle zone di bassa sismicità o meno".

Il Servizio Tecnico Centrale, nella relazione di istruttoria, ha fatto presente quanto segue.

"Ancorché il quesito non sia formulato in modo del tutto chiaro, verosimilmente la questione è da inquadrare nei termini che seguono.

Il Comune di Tignale non era dichiarato zona sismica con la precedente classificazione.

Recentemente, la classificazione allegata all'Ordinanza della Protezione Civile n. 3274 lo classifica sismico in terza categoria. La citata organizzazione chiede quindi, sostanzialmente, se la classificazione sismica della citata Ordinanza n. 3274 sia da considerarsi vigente e, in caso di risposta affermativa, se l'inquadramento nella terza categoria, di comuni precedentemente non sismici, comporti per i predetti comuni, l'applicazione delle disposizioni tecnico amministrative di cui all'art.18 della legge n.64/74.

Al riguardo si evidenzia quanto segue.

L'attuale classificazione sismica del territorio nazionale è stata stabilita con appositi Decreti ministeriali - sulla base della procedura prevista dall'art.3 della citata legge n.64/74 - dai Comitati di studio istituiti presso il Consiglio Superiore dei LL.PP.

Successivamente, il Decreto Legislativo 31.3.1998 n.112, ha attribuito (art.94, lett.a) alle Regioni, il compito di provvedere all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, mantenendo allo Stato (art.93 lettera g) l'individuazione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che, anche in assenza dei suddetti criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche, rientri comunque nei compiti delle Regioni provvedere all'individuazione delle zone sismiche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone, tenendo eventualmente conto del contenuto delle recenti

Ordinanze (n. 3274, n.3316 e n.3431) inerenti l'argomento, emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pertanto, laddove un comune sia classificato sismico, o per effetto dell'Ordinanza n.3274 o per provvedimento normativo regionale, nello stesso comune si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 64/74.

Sarebbe altresì opportuno chiarire, in tal caso, nell'ambito di applicazione dell'art.18 della legge n.64/74, cosa si intende per zone "a bassa sismicità". L'art.18 esclude infatti dalle disposizioni tecnico-amministrative dello stesso articolo le zone a bassa sismicità "all'uopo indicate nei decreti di cui al secondo comma del precedente art. 3".

Poiché l'argomento di cui sopra riveste, ad avviso di questo Servizio, interesse di carattere generale, si ritiene utile acquisire, al riguardo, il parere della competente Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP.

CONSIDERATO

La Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3274 del 20 marzo 2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona

sismica.” (GU n. 105 del 8-5-2003- Suppl. Ordinario n.72) stabilisce che *“nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 93 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto legislativo, sono approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" di cui all'allegato 1...”*

La medesima ordinanza precisa inoltre che le Regioni, sulla base dei sopramenzionati criteri generali, provvedono all'individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche.

In questo elenco il Comune di Tignale è classificato in terza categoria, mentre non era dichiarato sismico con la precedente classificazione.

La Giunta regionale della Lombardia con D.g.r. 7 novembre 2003 n.7/14964 “Disposizioni preliminari per l’attuazione dell’OPCM 3274/03” ha provveduto a recepire, in via transitoria e fino a nuova determinazione, l’elenco delle zone sismiche della Regione di cui all’Allegato A all’OPCM 3274.

Pertanto, in linea con quanto rappresentato dal Servizio Tecnico Centrale, è pacifico che per il predetto Comune debbano essere applicate le disposizioni stabilite per le zone sismiche.

Riguardo all’applicazione del comma 1 dell’art.94 del DPR 6 giugno 2001 n.380 (legge n.64/74, art.18), questa Sezione ritiene che le zone attualmente classificate 3 e 4 debbano essere ricomprese tra quelle considerate a ‘bassa sismicità’, per le quali deve applicarsi unicamente il comma 1 dell’art.93 del DPR 380/01 (ex art.17 Legge 64/74), che prevede che chiunque intenda procedere a costruzioni è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico.

Circa la data di applicazione dei sopraccitati articoli nonché dell’art.104 del DPR 380/01, non essendo in essi prevista fase transitoria, la Sezione, tenendo conto delle proroghe date alla OPCM 3274, che hanno prolungato la sua applicazione facoltativa fino all’entrata in vigore delle Norme Tecniche per le

Costruzioni (DM 14.9.05), delle quali ne costituisce una possibile norma di dettaglio per quanto riguarda gli allegati 2 e 3, osserva quanto segue.

Dando l'Ordinanza agli operatori la facoltà di progettare e costruire con la classificazione sismica previgente fino all'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche, ne discende che le disposizioni di cui al comma 1 degli artt.93 e 94 sono da applicarsi successivamente alla data di entrata in vigore del DM 14.9.05 e quelle di cui al citato art.104 siano da applicarsi solo per le opere la cui esecuzione è successiva all'entrata in vigore del predetto DM 14.9.05, ovvero dal 24 di ottobre 2005.

Ad adiuvandum si ricorda che le costruzioni, nel periodo transitorio dell'OPCM 3274/03, si sarebbero potute realizzare anche con criteri non antisismici, ancorchè ricadenti in zona di nuova classificazione.

Quanto detto circa dell'art.104 del DPR 380/01 trova applicazione anche per le opere pubbliche i cui lavori sono stati già appaltati o i cui progetti sono stati già approvati prima dell'entrata in vigore del DM 14.9.05.

In conclusione a definitivo chiarimento di quanto sopra considerato, la Sezione auspica che al fine di evitare l'insorgere di contenziosi con conseguente paralisi dell'azione amministrativa in seno alle Regioni ed i Comuni, si proceda, quanto prima, alla luce dei nuovi indirizzi normativi contenuti nel DM 14.9.05 - che assegnano al Progettista di concerto con il Committente la libertà della scelta dei Codici da utilizzare (nel rispetto dei livelli di sicurezza fissati dalle Norme Tecniche) e la conseguente responsabilità -, ad una necessaria rivisitazione dell'articolo 104 del DPR 380/01 con opportuno chiarimento del periodo transitorio ad esso connesso. Ciò, in armonia con le richieste formulate dalle Regioni e dall'ANCI in sede di intesa in Conferenza Unificata sul disposto normativo del decreto ministeriale recante "Norme Tecniche per le costruzioni" ai sensi dell'art.54 del D.Lgs. n.112/98, intesa sancita in data 28 luglio 2005, risultando tale intesa concessa in relazione ad un impegno del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti a proporre un emendamento di modifica dell'art.104 del D.P.R. 380/01.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione, all'unanimità

E' DEL PARERE

che la risposta al quesito in oggetto sia contenuta nelle considerazioni che precedono.

LA COMMISSIONE RELATRICE:

Dott. Ing. Pasquale Antonelli;

Prof. Ing. Alberto Prestininzi

Prof. Ing. Alberto Castellani

Dott. Ing. Pietro Baratono;

IL SEGRETARIO

Visto: IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Enrico BENTIVOGLIO

Dott. Ing. Giuseppe GUGLIELMI